

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di CARLO CIMINIELLO

## Illegittima l'imposta regionale sulla benzina

**L'**imposta regionale pugliese sulla benzina non è dovuta dai gestori delle aree di servizio in quanto palesemente stabilita in violazione delle norme dello Statuto dei diritti del Contribuente e per l'ambiguità del tributo stesso. Peraltro, il balzello contrasta anche con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione. In sintesi è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la recentissima sentenza n. 2327/2016 dello scorso 29 settembre (Presidente: A. Lamorgese; Relatore: S. Gargano; Giudice: D. Di Mattina).

**LA VICENDA** - L'Agenzia delle Dogane di Lecce emetteva, nei confronti del gestore di un'area di servizio, un avviso di pagamento e contestuale irrogazione sanzioni per l'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A.) ritenuta dovuta e non versata. Il contribuente contestava l'atto con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Lecce, contestando alla radice la legittimità del tributo sotto vari e pregnanti aspetti. Rammentiamo che l'IRBA, che comunque, all'attualità, risulta non dovuta per la Regione Puglia, e segnatamente dal 1° gennaio 2013, colpisce l'erogazione delle benzine destinate al consumo per autotrazione fornite dagli impianti di distribuzione ubicati sul territorio regionale.

**LA SENTENZA** - La Commissione leccese ha opportunamente messo in luce i molteplici aspetti critici dell'imposta, che hanno conseguentemente condotto all'annullamento degli avvisi di pagamento notificati al gestore della stazione di servizio. In primo luogo, i giudici, condividendo le tesi del difensore Villani, hanno riscontrato la violazione dell'art. 5 dello Statuto dei Contribuenti in quanto la legge istitutiva del tributo, entrata in vigore nel 2008, non era stata accompagnata dalle prescritte incombenze informative: «la legge della Regione Puglia n. 40 (...) è entrata in vigore il giorno 1-1-2008 ma alle incombenze riguardanti le informazioni al contribuente quali previste dall'art. 5 L. 212/2000 la Regione Puglia o Agenzia delle Dogane ha mai provveduto ad informare il contribuente dell'indirizzio, dell'attuazione e delle regole dei procedimenti amministrativi inerenti la quota di accisa per IRBA». Tanto ad onta della estrema importanza dei nuovi «obblighi di versamenti mensili a carico dei gestori di distributori di carburanti stradali o delle loro società fornitrici del carburante» che imponeva, al contrario, «un importante e corretto lavoro di informazione, sia per la novità dell'introduzione, sia per le modalità di esecuzione dei versamenti, sia per le modalità stabilite per tutte le altre notevoli incombenze previste dalla legge regionale e dalle leggi nazionali ad essa collegate e poste a carico del gestore di ogni singolo distributore di carburante stradale o del suo unico fornitore del carburante». Né i giudici hanno ritenuto sufficiente «l'avvenuta regolare pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della regione». In sostanza, quindi, «la violazione dell'art. 5 L. 212/2000 è evidente ed è aggravata dalla circostanza che l'inesistenza della diffusione della legge non poteva consentire con immediatezza il rispetto delle nuove e complesse norme riportate nella legge medesima».

Sotto altro aspetto, il Collegio salentino ha rilevato «l'ambiguità del tributo come espressione della legge regionale». Per i giudici, infatti, proprio la circostanza «che la legge regionale sia stata approvata il 31.12.2007 e pubblicata nello stesso giorno onde consentire la sua entrata in vigore dall'1.1.2008, dimostra l'ambiguità del tributo individuato nella quota di accisa che dal 1.1.2008 doveva essere incassata dalla Regione Puglia». E tale ambiguità è dimostrata altresì «dalla volontà altalenante della Regione Puglia di rinunciare al tributo (come è avvenuto nell'anno 2009 nel quale anno con Legge Regionale n. 21 del 12.10.2009 ha soppresso l'IRBA) o di reinventarlo (come è avvenuto nell'anno 2011)». In sostanza, tale volontà del legislatore regionale, «qualunque siano state le ragioni a determinarla, ha certamente alimentato la confusione sia negli organi stessi dell'A.F. regionale e statale e sia nell'operato di coloro che erano tenuti a rispettare la legge». Per giunta è stata riscontrata una «disparità di trattamento tra contribuenti che esercitano la stessa attività». Percorrendo nuovamente l'excursus storico del balzello: «l'IRBA è stata introdotta con validità per l'anno 2008, poi con la L.R. 21/2009 è stata abolita. Per l'anno 2010 non vi è stata esistenza dell'IRBA. Con legge regionale n. 19/2010 l'IRBA è stata reintrodotta dal 1.3.2011». Pertanto «le diverse leggi succedutesi dal 31.12.2007, tra l'altro, hanno creato disparità di trattamento, senza ragione, tra soggetti che esercitavano la stessa attività ed in ciò è stato certamente violato l'art. 53 della Costituzione sulla capacità contributiva». Per questa ragione la CTP di Lecce ha annullato l'avviso di pagamento ed ha condannato l'agenzia al pagamento delle spese di giudizio.

**CONCLUSIONI** - Ineccepibile la sentenza in commento che ha applicato alla lettera quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto. Disposizione, questa, estremamente chiara nel prevedere che l'amministrazione finanziaria debba assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche mediante idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti. In questo modo i giudici di Lecce hanno dato la giusta rilevanza ad una disposizione che, seppure di rango "paracostituzionale" viene spesso bypassata dagli uffici competenti. Al di là dello Statuto, è pacifico che in capo ai cittadini v'è il "diritto" a disporre di chiare ed esaurienti informazioni sugli elementi fondamentali dell'obbligazione tributaria e il correlato "dovere" degli Enti impositori, in virtù quantomeno del principio di "buona fede", di fornire tutti gli elementi possibili in materia. Sia per il caos normativo (rectius: diluvio di disposizioni), sia per il notevole tecnicismo/astrosità delle stesse.